

Modifiche al decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante "Disposizioni applicative in materia di programmazione di film d'essai, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e m), della legge 14 novembre 2016, n. 220"

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che, nell'ambito di trasferimento di funzioni e riorganizzazione dei Ministeri, riassegna le competenze in materia di turismo a questo Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e, in particolare, l'articolo 23;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, e successive modificazioni, recante "*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante "Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive";

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante "Disposizioni applicative in materia di programmazione di film d'essai, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e m), della legge 14 novembre 2016, n. 220";

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 2017, recante "Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all'art. 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera c), della citata legge n. 220 del 2016, che definisce «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione» "i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi" e prevede l'adozione di un apposito decreto del Ministro per la definizione di tali requisiti;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera m), della citata legge n. 220 del 2016, che definisce «sala d'essai» "la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e



degli schermi in attività" e prevede l'adozione di un apposito decreto del Ministro per la definizione dei criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATA la necessità di modificare alcune disposizioni del citato decreto ministeriale 14 luglio 2017, al fine di semplificare le procedure, ampliare l'ambito di attribuzione della qualifica d'*essai* e definire in forma puntuale il film d'*essai*;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo, reso nella seduta del 24 ottobre 2019;

DECRETA

Art. 1 (Modifiche al decreto ministeriale 14 luglio 2017)

- 1. Al decreto ministeriale 14 luglio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2:
- 1) al comma 1, alinea, dopo le parole "film d'essai", sono inserite le seguenti: "ovvero «film di ricerca e sperimentazione riconoscibili»";
- 2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "2. La qualifica di film d'essai è attribuita con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, a seguito di istanza presentata dalle società di produttori o di distributori del film, attraverso la piattaforma "DG Cinema on line", reperibile sul sito web della Direzione generale www.cinema.beniculturali.it e previo parere degli esperti di cultura cinematografica, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, e successive modificazioni. In caso di parere negativo, al richiedente la qualifica di film d'essai è concessa la possibilità di presentare un'unica istanza di riesame.
 - 3. I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:
 - a) avere sede legale nel territorio italiano;
 - b) essere fiscalmente residenti in Italia alla data di presentazione dell'istanza;
 - c) operare con il codice ATECO 59.11-59.13, riscontrabile dalla visura camerale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio;
 - d) essere dotati di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale del legale rappresentante.



4. La qualifica di film d'essai è attribuita con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e può essere riconosciuta anche prima della diffusione in sala dell'opera cinematografica.";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 – Sala d'essai

- 1. Si considera sala d'essai la sala che realizza una programmazione cinematografica maggioritaria di film d'essai. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di sala d'essai e dell'ammissibilità al contributo annuo per la programmazione, la percentuale minima annua di proiezioni cinematografiche di film d'essai determinata sulla base del numero di abitanti del Comune nel quale è ubicata la sala e del numero degli schermi in essa attivi è fissata con bando annuale a firma del Direttore generale Cinema e audiovisivo. Le sale d'essai devono comunque aver svolto, nell'anno precedente, una programmazione di film d'essai per almeno il 60% delle proiezioni cinematografiche effettuate su base annuale. Tale quota è ridotta al 51% per le sale che hanno uno o due schermi cinematografici e al 55% per le sale con tre o più schermi che operano in comuni fino a 100.000 abitanti. Almeno il 35% di tali quote deve essere costituito da proiezioni di film d'essai di nazionalità italiana ed europea.
- 2. La qualifica di sala d'essai è assegnata annualmente, con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, su istanza dell'impresa o comunque del soggetto che svolge l'attività di esercizio cinematografico, da presentare, su apposita modulistica predisposta dalla DG Cinema e audiovisivo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'anno solare per il quale si chiede il riconoscimento, comunicando i dati relativi alla programmazione di tale anno, nonché ai film già riconosciuti d'essai entro il 31 gennaio dell'anno in cui è presentata l'istanza.
- 3. I soggetti che presentano l'istanza per la qualifica di sala d'essai devono, a pena di inammissibilità:
- a) avere sede legale nel territorio italiano;
- b) essere fiscalmente residenti in Italia alla data di presentazione dell'istanza;
- c) operare con il codice ATECO 59.14, riscontrabile dalla visura camerale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio;
- d) essere muniti del codice di biglietteria automatizzata rilasciato dalla S.I.A.E. (codice B.A.);
- e) essere in possesso della prescritta attestazione di regolarità contributiva;
- f) attestare, in forma di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di legge, contenuti nell'allegato alla modulistica, presente sulla piattaforma "DG Cinema on line" del sito web istituzionale www.cinema.beniculturali.it.";

c) all'articolo 4:

1) al comma 4, le parole: "richiesta per il riconoscimento" sono sostituite dalla seguente: "istanza" e, le parole "ovvero di sala d'essai" sono sostituite dalle seguenti: "o di sala



- d'essai, nonché del relativo contributo assegnato. In tale ipotesi, la DG Cinema e audiovisivo provvederà al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati";
- 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "4-bis. La DG Cinema e audiovisivo effettua controlli a campione sulla programmazione effettivamente svolta, anche attraverso acquisizione dei dati in possesso della Società Italiana degli Autori e degli Editori. 4-ter. Ogni variazione di dati relativi al soggetto istante deve essere tempestivamente comunicata alla DG Cinema e audiovisivo.".

Art. 2 (Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Alla denominazione "DG Cinema", ovunque ricorra nel decreto ministeriale 14 luglio 2017, è sostituita la denominazione "DG Cinema e audiovisivo", in conformità al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019.
- 2. Il presente decreto si applica con effetto a decorrere dall'anno 2019.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 30 marzo 2020

IL MINISTRO